

C12560 - EDISON NEXT-POLYTEC/NYOX

Provvedimento n. 30764

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 agosto 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto delle società Edison Next S.p.A. e Polytec S.p.A., pervenuto in data 4 agosto 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Edison Next S.p.A. (di seguito, Edison Next) è una società attiva nel settore dei servizi energetici, specializzata nell'offrire a clienti industriali e a pubbliche amministrazioni soluzioni innovative ed efficienti volte all'ottimizzazione dei consumi ed alla decarbonizzazione.

2. Il capitale sociale di Edison Next è interamente detenuto da Edison S.p.A., una società di diritto italiano quotata sulla Borsa Italiana, la quale è a sua volta controllata in ultima istanza da Electricité de France S.A. (di seguito, EDF), società di diritto francese, capogruppo attiva a livello mondiale nel settore dell'energia e, in particolare, nella produzione e vendita di energia elettrica.

3. Nel 2022 EDF ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 143,5 miliardi di euro, di cui circa 101,6 miliardi di euro per vendite nell'Unione europea e circa 26,5 miliardi di euro per vendite in Italia.

4. Polytec S.p.A. (di seguito, Polytec) è la principale società operativa di BM Group, gruppo industriale italiano che offre soluzioni innovative in automazione e sistemi industriali, robotica e mecatronica, *engineering & procurement contractor* e *green investment*.

5. Polytec è controllata in ultima istanza da BM Group Holding S.p.A. (di seguito, BM Group), società attiva nell'assunzione, detenzione e gestione in Italia e all'estero di partecipazioni in altre società di capitali od enti di qualsivoglia tipo, in vari settori.

6. Nel 2022 Polytec ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa 61,8 milioni di euro, di cui circa 54,4 milioni di euro per vendite nell'Unione Europea e circa 45 milioni di euro per vendite in Italia.

7. NYOX S.r.l. (di seguito, Nyox o JV, già BM Greenpower S.r.l.) è una società di nuova costituzione nella quale, in data 1° giugno 2023, Polytec ha conferito il compendio aziendale strumentale e funzionale alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, ivi compresi i contratti al momento in essere per la costruzione di impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a circa 108,6 MWp (di seguito, Ramo d'Azienda Fotovoltaico). Nel 2022 la società ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 6,6 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'operazione (di seguito, l'Operazione) consiste nell'acquisizione da parte di Edison Next di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di Nyox e, in ragione delle ulteriori pattuizioni tra le parti, nell'acquisizione, da parte di Edison Next e Polytec del controllo congiunto su Nyox.

9. Le Parti precisano che, sebbene Edison verrà a detenere una partecipazione di minoranza in Nyox, al completamento dell'Operazione, essa si troverà ad esercitare – in forza di alcune previsioni contenute nello statuto di Nyox – il controllo congiunto su quest'ultima. Ciò in quanto:

i. occorrerà il voto favorevole di almeno un amministratore di Nyox nominato da Edison Next per, *inter alia*, (a) l'approvazione o modifiche al *budget*, al *business plan* e a ogni altro documento concernente le strategie, lo sviluppo e la struttura finanziaria di Nyox; e (b) la determinazione del contenuto di deleghe (e relative modifiche) da attribuirsi all'amministratore delegato e al presidente del consiglio di amministrazione di Nyox;

ii. al Presidente del consiglio di amministrazione di Nyox (che sarà nominato da Edison Next) spetterà la nomina del *Chief Financial Officer*, i cui poteri vengono definiti congiuntamente dal Presidente e dell'Amministratore Delegato.

10. Le Parti rilevano inoltre che, a seguito del perfezionamento dell'Operazione, Nyox si configurerà quale impresa comune a pieno titolo (*cd. full-function*), in quanto sarà pienamente attiva sul mercato esercitando stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma sotto il profilo operativo. A tal riguardo, le Parti rilevano che la stessa:

i. a seguito del conferimento del Ramo d'Azienda Fotovoltaico, è stata dotata di attivi (materiali e immateriali, tra cui i contratti in essere in capo a Polytec), mezzi finanziari e risorse personali sufficienti per operare in maniera indipendente sul mercato;

ii. porterà avanti le attività in precedenza svolte dal Ramo d'Azienda Fotovoltaico, continuando ad operare direttamente sul mercato nella progettazione, realizzazione e vendita diretta al cliente finale di impianti fotovoltaici in formula EPC (*Engineering, Procurement and Construction*)¹;

iii. offrirà servizi di progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici in formula EPC a Edison Next per permetterle, a sua volta, di offrire gli impianti in formula ESCo² ai propri clienti.

11. Le Parti hanno infine stipulato un patto di non concorrenza a norma del quale:

i. a far data dal perfezionamento dell'Operazione e fino al decorso del diciottesimo mese successivo all'uscita di Polytec dalla compagine societaria di Nyox, Polytec si impegna a non esercitare (e a far sì che le sue controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo non esercitino), direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con Nyox sul territorio italiano;

ii. a far data dal perfezionamento dell'Operazione e fino al decorso del ventiquattresimo mese successivo all'uscita di Polytec dalla compagine societaria di Nyox, Polytec (incluse le sue controllanti, controllate e sottoposte a comune controllo) si impegna a non assumere dipendenti di Nyox o sottoscrivere contratti di consulenza o in ogni caso non creare con gli stessi un rapporto di collaborazione stabile o temporaneo e a non indurre dipendenti, collaboratori o consulenti, a risolvere, sospendere o comunque interrompere i relativi rapporti con Nyox.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

12. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

13. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

14. Il patto di non concorrenza e di non sollecitazione cui si vincolano le imprese fondatrici a favore dell'impresa comune può essere considerato direttamente connesso alla realizzazione dell'operazione di concentrazione e ad essa necessario per la durata dell'impresa comune³.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Il mercato rilevante

15. In considerazione dell'attività di Nyox, l'acquisizione interessa il mercato della produzione, integrazione e distribuzione di impianti fotovoltaici, di dimensione almeno nazionale⁴. Si rileva peraltro che in una recente decisione l'Autorità ha ipotizzato una definizione più restrittiva, relativa alle sole attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici⁵. Tuttavia ai fini della presente operazione non appare necessario pervenire ad una esatta definizione del mercato merceologico e geografico in quanto la valutazione concorrenziale dell'operazione non muterebbe.

Effetti dell'operazione

16. La quota di mercato detenuta in Italia da Nyox, qualunque sia il mercato rilevante considerato, è in ogni caso inferiore al 5%. L'acquisizione inoltre non realizzerà sovrapposizioni orizzontali in quanto: (i) da una parte, né Edison Next né alcuna delle società appartenenti al Gruppo EDF sono attive nel mercato rilevante; (ii) dall'altra, Polytec – per la durata dell'impresa comune – non potrà svolgere, né direttamente né tramite alcuna società da questa controllata, alcuna attività in concorrenza con Nyox sul territorio italiano.

17. In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.

¹ [Si intende un modello contrattuale in virtù del quale l'impianto stesso viene progettato e realizzato nell'esclusivo interesse del cliente finale, il quale si occuperà della successiva gestione.]

² [Per "Formula ESCo" si intende un modello contrattuale ove il costo dell'impianto fotovoltaico viene remunerato mediante la cessione dell'energia elettrica prodotta o consumata dal cliente finale. In detta formula contrattuale la proprietà dell'impianto viene normalmente trasferita al cliente finale al termine del contratto.]

³ [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]

⁴ [Cfr. caso C12306 - F2I ER 1-ZAFFIRO SPAIN BIDCO/SORGENIA, Provvedimento n. 28298 del 10 luglio 2020; caso C12259 - OAKTREE POWER OPPORTUNITIES FUND V (CAYMAN) HOLDINGS/CEBAT COSTRUZIONI ELETTRICHE BASSA ALTA TENSIONE, Provvedimento n. 27950 dell'8 ottobre 2019; caso C11260 - NBI/RAMO DI AZIENDA DI BUSI IMPIANTI, Provvedimento n. 22883 del 12 ottobre 2011. In questo senso, anche cfr. Decisione della Commissione M.2367 - SIEMENS/EON/SHELL/SSG del 27 marzo 2001.]

⁵ [Cfr. caso C12270 - ENI/EVOLVERE, Provvedimento n. 28045 del 20 dicembre 2019.]

18. L'operazione non appare altresì idonea ad avere effetti di natura verticale, in ragione delle quote detenute dalle Parti e della presenza di numerosi e qualificati concorrenti.

19. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le Parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli